

ASST NORD MILANO
Viale Matteotti,83 - 20099 Sesto San
Giovanni

Repertorio n. _____

Contratto per l'affidamento dei servizi infermieristici, riabilitativi-educativi, di assistenza tutelare e di assistenza psicologica e sociale nell'ambito di unità d'offerta o attività del dipartimento di salute mentale e dei dipartimenti medico e della riabilitazione per un periodo 48 mesi

TRA

L'ASST NORD MILANO (codice fiscale/partita IVA 09320420962), con sede in Viale Matteotti, 83 - Sesto San Giovanni (MI), in persona del Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi, Direttore Generale e Legale Rappresentante, nominato con deliberazione 4 gennaio 2016, n. 1,

E

la società **Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a.**, (codice fiscale e Partita Iva 01613430352) con sede legale a Reggio Emilia (RE), via Danubio, 19 , in persona del Legale Rappresentante, Dr. Mainardi Roberto, nato a Portomaggiore il 9/08/1957, C.F. MNRRRT57M09G916D

PREMESSO

- che l'allora A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (oggi ASST Nord Milano):

- con Deliberazione 19 marzo 2015, n. 56, ha affidato alla società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. la gestione dei servizi infermieristici, riabilitativi-educativi, di assistenza tutelare e di assistenza psicologica e sociale nell'ambito di unità d'offerta o attività del dipartimento di salute mentale e dei dipartimenti medico e della riabilitazione dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento per un periodo 48 mesi, a decorrere dal 16 maggio 2015 al 15 maggio 2019;
- con determinazione 31 luglio 2015, n. 162 ha esteso il servizio di assistenza psicologica presso la S.C. Cardiologia e Pneumologia Riabilitativa del P.O. CTO per 20 ore settimanali per 42 settimane all'anno;
- che la L.R. 11 agosto 2015, n. 23, avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I° e al titolo II° della L.R. 33/2009", entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2016, ha istituito le nuove ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali), tra cui:
 - la "ASST Nord Milano", comprendente il territorio degli ex Distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l'Ospedale Città di

Sesto San Giovanni e i Poliambulatori dell'ex AO ICP;

- la "ASST Fatebenefratelli Sacco" comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 1, 2, 3, 4 e 8 di Milano e i Poli Ospedalieri Ospedale Luigi Sacco, Ospedale Fatebenefratelli, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Clinica Macedonia Melloni;
 - la "ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" comprendente gli Ospedali Gaetano Pini e CTO (Centro Ortopedico Traumatologico) e la rete ambulatoriale territoriale specialistica ortopedico traumatologica";
- che in funzione di quanto esposto al punto che precede, i Presidi Ospedalieri V. Buzzi e CTO sono afferiti rispettivamente nella ASST Fatebenefratelli Sacco e nella ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, con decorrenza dal 01.01.2016;
- che, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 2, dell'Allegato 1 della legge regionale 23/2015 "alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano istituite le ATS e

le ASST" (...) "la Giunta Regionale approva le deliberazioni costitutive delle ATS e delle ASST regolando contestualmente la fase di transazione" (...) "alla data indicata nelle deliberazione sono soppresse le ASL e le AO (...) le ASST subentreranno nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle AO";

- che la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4478 avente ad oggetto "*Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) NORD Milano*" ha deliberato la costituzione a partire dal 1° gennaio 2016 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) NORD Milano nonché ha disciplinato la fase di transizione (Allegato 2) che prevede espressamente che in merito ai "contratti di fornitura di beni e servizi, attualmente in essere, gli stessi continueranno ad essere gestiti dalla ASST Nord Milano per un periodo indicativo di 6 mesi al fine di consentire alla subentrante di entrare a pieno regime nella prosecuzione dei contratti. Nella fase di transizione potranno essere attivati accordi interaziendali sottoscritti dalle Direzioni strategiche";
- che con riferimento al punto che precede le Direzioni delle e AA.OO. ICP di Milano, Fatebenefra-

telli, Sacco e Gaetano Pini hanno sottoscritto i protocolli d'intesa che, tra l'altro, prevedono che la gestione dei contratti vigenti di servizi e forniture continuerà ad essere gestita, in via transitoria, dall'AO ICP (futura ASST Nord Milano) sino al 30 giugno 2016;

tutto quanto sopra premesso e condiviso, le parti vengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'ASST Nord Milano affida alla società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., come sopra rappresentata, che accetta, l'affidamento dei servizi infermieristici, riabilitativi-educativi, di assistenza tutelare e di assistenza psicologica e sociale nell'ambito di unità d'offerta o attività del dipartimento di salute mentale e dei dipartimenti medico e della riabilitazione dell'ex A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento per un periodo 48 mesi. Si precisa che al servizio è stato dato regolare avvio a far data dal 16 maggio 2015 al 15 maggio 2019, alle condizioni contenute nell'allegato Capitolato speciale di gara (Allegato 1), nell'offerta economica del 27 marzo 2014 (Allegato 2) e nella documentazione tecnica presentata dalla società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. e conservata agli atti del procedimento.

L'ASST Nord Milano si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di prorogare il contratto medesimo successivamente alla scadenza dello stesso per un periodo di 6 mesi o per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo aggiudicatario - alle medesime condizioni contrattuali in essere - senza che lo stesso possa pretendere compensi ulteriori.

L'aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio dietro semplice richiesta scritta dell'ASST Nord Milano con un preavviso scritto di 30 giorni rispetto la scadenza naturale del contratto.

Art. 2 - Valore complessivo del contratto

A fronte delle obbligazioni di cui all'art. 1, l'ASST Nord Milano corrisponderà alla società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. un corrispettivo presunto complessivo per l'intera durata del contratto pari a Euro 13.726.391,00 Iva (4%) esclusa, pari a Euro 14.275.446,64 Iva (4%) inclusa, come meglio riportato nel dettaglio dell'offerta economica presentata in sede di gara e nelle note del 9 e 10 luglio 2015 in riferimento alla sopraccitata estensione delle prestazioni di assistenza psicologica.

Art. 3 - Descrizione del servizio

Si richiamano gli articoli 5 e 6 del Capitolato Speciale (Allegato 2) e gli Allegati dello stesso (A - H).

Art. 4 - Variazioni

I servizi oggetto del presente contratto si compongono delle prestazioni dettagliate nel Capitolato Speciale da erogarsi presso le sedi, gli orari e secondo le modalità e condizioni indicate nello stesso.

L'oggetto della servizio potrà subire variazioni per numero di sedi e/o orari del servizio e/o quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito, secondo la disciplina espressamente prevista all'art. 8 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Art. 5 - Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio disciplinato dal presente contratto transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto medesimo, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, si applica la disciplina espressamente prevista all'art. 9 del Capitolato Speciale. In detta fattispecie rientra la nuova organizzazione del Sistema Socio Sanitario Lombardo di cui alla Legge Regionale 23/2015 citata nelle premesse

del presente contratto e i successivi, ricollegati, provvedimenti e disposizioni.

Art. 6 - Responsabilità civile, copertura assicurativa

La società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'ASST ed a terzi nell'espletamento dei servizi di che trattasi, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri dipendenti dedicati all'appalto, dei collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. Pertanto, l'aggiudicatario ha contratto apposita polizza d'assicurazione n. 1/2550/60/50836906 emessa in data 6/11/2014 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che prevede la copertura dei rischi relativi per un importo massimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro con scadenza annuale.

A tale proposito, costituisce adempimento dell'aggiudicatario far pervenire annualmente copia della rinnovata polizza d'assicurazione fino alla scadenza del contratto.

Ogni documento assicurativo è prodotto in copia all'ASST a semplice richiesta. L'Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di

cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'Asst nord Milano e dell'Asst Pini/CTO, in particolare, in conseguenza di furti.

Art. 7 - Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. ha costituito apposito deposito cauzionale definitivo n. 116798021 per l'ammontare di € 686.319,55 - pari al 5% dell'importo complessivo del servizio (IVA esclusa) (importo ridotto al 50% ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, presentando copia conforme all'originale della certificazione di qualità) - mediante garanzia fidejussoria emessa in data 13/04/2015 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, c. 3, del D.Lgs. 163/06.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbliga-

zioni, nonché del rimborso all'ASST Nord Milano delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto occulto

Nelle ipotesi di cessione del contratto e subappalto si applica la disciplina prevista dal D.lgs 163/06 e dal D.P.R. 207/2010.

Art. 9 - Interruzione del servizio da parte del contraente

L'interruzione del servizio da parte della società contraente è espressamente disciplinato dall'art. 13 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Art. 10 - Obblighi ed oneri del contraente

Si richiama quanto espressamente disposto all'art. 17 e 17.1 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari. A tal fine si impegna ad utilizzare il conto corrente, dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente contratto, comunicato dalla società medesima con nota del 14/04/2015 e allegata al presente contratto (Allegato 3).

Qualsiasi variazione inerente il conto corrente dedicato o i soggetti delegati ad operare sullo stesso, dovrà essere comunicata dalla società all'ASST entro 7 gg. dalla data dell'intervenuta variazione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle informazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o diverso strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara **(CIG):55590766A2**.

L'inadempimento degli obblighi da parte della società in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'attivazione della clausola di risoluzione di diritto del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 12 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, è stato sottoscritto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI) da parte del rappresentante della società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., che si allega al presente contratto (Allegato 4).

Art. 13 - Codice etico aziendale e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali

L'Amministrazione Contraente, i concorrenti e l'Aggiudicatario sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

A tal fine la ditta, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel

Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito www.icp.mi.it.

La ditta aggiudicataria s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014, n. X/1299 e dalla Cooperativa Contraente accettato a seguito di relativa trasmissione con la lettera di aggiudicazione.

Detto Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione Contraente e l'aggiudicatario, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura e della stipula ed esecuzione del rispettivo contratto.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto e relativi ordinativi di fornitura.

Il concorrente:

- a) esprime l'impegno a non porre in essere comportamenti in violazione a quanto disposto dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, assumendosi le relative responsabilità;
- b) prende atto che, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ha l'onere di pretendere il rispetto da parte dei propri subappaltatori e sub affidatari degli obblighi previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e che la violazione dello stesso da parte di detti subappaltatori e sub affidatari è causa di risoluzione del Contratto;
- c) prende, altresì, atto che la violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 4 del medesimo Patto.

Art. 14 - Scioperi e causa di forza maggiore

In caso di scioperi e causa di forza maggiore si applica quanto espressamente previsto all'art. 21 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Art. 15 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, a decorrere dal 31 marzo 2015, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite ai canoni offerti in sede di gara, secondo le modalità previste all'art. 22 dal capitolato di gara.

A decorrere dal 31 marzo 2015, come disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, provvederà ad emettere fattura, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio svolto nella quale dovranno essere computati anche gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza nella misura dovuta per il periodo di riferimento.

La fattura dovrà indicare, distintamente, il canone di competenza per struttura, secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica.

La cooperativa contraente provvederà ad emettere fatture distinte, secondo le modalità successivamente riportate:

- all'ASST Nord Milano per quanto concerne i servizi svolti presso i PP.00. Sesto San Giovanni e E Bassini di Cinisello Balsamo;
- all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO concerne i servizi svolti presso il P.O. CTO.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione,

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Nord Milano devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano
Codice Ipa	asstnm
Codice Univoco Ufficio	UF501B
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	09320420962
Partita Iva	09320420962

* * * * *

Temporaneamente, fino alla definitiva presa in carico da parte dell'ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini CTO dei rispettivi Presidi afferenti, la Scrivente proseguirà in nome e per conto dell'ASST subentrante nella ordinaria gestione dei contratti in essere.

Tuttavia i servizi relativi a quest'ultima andranno fatturati alla rispettiva ASST, i cui dati si indicano di seguito:

Per la fornitura dell'ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini CTO:

Denominazione Ente	ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini CTO
Codice Ipa	Asstgp
Codice Univoco Ufficio	XWFK7M
Nome dell'Ufficio	968-Uff_Fattelet-Cto
Cod.fisc. del Servizio di F.E.	09320530968
Partita Iva	09320530968

* * * * *

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di

talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto la società aggiudicataria dovrà emettere le fatture, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" -art. 17 ter del DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte dell' ASST NORD MILANO verrà effettuato al netto dell'IVA applicata in fattura.

L' ASST NORD MILANO in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

* * * * *

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare ese-

cuzione della fornitura, da parte del DEC, di cui al successivo art. 21, o del referente aziendale dell'appalto, laddove individuato, e degli uffici competenti.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo della fornitura effettivamente resa per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione della fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi

di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la stessa sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte in ordine alla regolarità

tà dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative da parte del soggetto aggiudicatario.

Art. 16 - Revisione prezzi

In ordine alla revisione dei prezzi si applica quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e dall'art. 23 del Capitolato speciale (Allegato 2).

Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del presente contratto la società dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni contrattuali ivi previste, nonché il rispetto degli standard qualitativi, in conformità a quanto contenuto nell'offerta del 27/03/2014. A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione della fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, si applica la disciplina espressamente prevista dall'art. 24 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni legislative in materia di applicazione di penali.

In tutte le ipotesi contemplate, resta salvo e impre-

giudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

Art. 18 - Diritto di recesso

La disciplina della facoltà di recesso riconosciuta all'ASST è quella espressamente prevista dal sopra richiamato art. 25 del Capitolato Speciale (Allegato 2).

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa

La disciplina delle ipotesi di risoluzione del contratto è dettagliata all'art. 26 del Capitolato Speciale (Allegato 2). Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 20 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore

I casi di fallimento, successione e liquidazione del fornitore sono espressamente disciplinati dalla normativa vigente e da quanto richiamato all'art. 27 del Capitolato Speciale (Allegato 2)

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che

dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.

Le parti, in deroga a quanto previsto dal Capitolato vista l'intervenuta e già richiamata LR 23/2015, concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Monza, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 22 - Registrazione

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1986, n.131, art. 5, in quanto relativo a prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 23 - Spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il presente contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico della società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La società contraente dovrà provvedere al versamento delle eventuali spese di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della S.C. Provveditorato-Economato.

Art. 24 - Elezione a domicilio

Per qualsiasi comunicazione scritta inerente il presente contratto, la società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. elegge il proprio domicilio in via Danubio n. 19 indirizzo PEC: amministrazioneambra@legalmail.it e segreteriaicomambra@legalmail.it.

La corrispondenza per l'ASST NORD MILANO potrà essere indirizzata ai seguenti recapiti: ASST NORD MILANO - sede amministrativa via Castelvetro - n. 22, 20154 Milano, indirizzo PEC: provveditorato@pec.icp.mi.it.

Art. 25 - Referenti dell'appalto

Responsabile ICP (ovvero DEC - Direttore Esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006): l'ASST Nord Milano nomina, come Responsabile ICP, **il Dottor Saverio Ruberti** - in qualità di Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASST Nord Milano. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi e igienico

sanitari, la Direzione Sanitaria o le Direzioni mediche di Presidio interessate dal servizio; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, la S.C. Servizio di Prevenzione e Protezione e per quanto concerne gli adempimenti contrattuali di tipo amministrativo la S.C. Provveditorato - Economato. Inoltre, quale Coordinatore Aziendale, avrà anche il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della società contraente al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione della fornitura.

Responsabile della commessa: la società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a., nomina, come Responsabile della commessa, la Sig.ra Polizzi Manuela. Il Responsabile della commessa è la diretta interfaccia del Direttore dell'esecuzione del contratto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendi-

mento.

Art. 26 - Disposizioni antimafia

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti avendo acquisito in data 16/06/2015 l'attestazione, contenuta nel certificato di iscrizione alla CCIAA, i cui riferimenti sono sotto riportati, da parte della Prefettura di non esistenza - a carico della società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a. - delle cause interdittive o di condizioni che non consentano la conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e dell'art. 4 del D. Lgs. 8 agosto 1964 n. 490: società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a.; CCIAA di Reggio Emilia, REA 199616.

La suddetta società prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alla verifica effettuata presso la Prefettura dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, il presente contratto si risolverà automaticamente di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e riserva da parte dell'ASST Nord Milano di rivalersi per i danni subiti.

Art. 27 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente

contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 28 - Allegati

Costituiscono allegati al presente contratto:

Allegato 1: copia del Capitolato Speciale;

Allegato 2: copia dell'offerta economica del 23 marzo 2014;

Allegato 2 bis: copia dettaglio prezzi unitari del 23 marzo 2014;

Allegato 3: copia documentazione relativa a Tracciabilità Flussi finanziari;

Allegato 4: copia DUVRI;

Allegato 5: copia offerta economica 9 e 10 luglio 2015 per estensione delle prestazioni assistenza psichiatrica e lettera di affidamento;

* * * * *

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata, ai sensi del testo unico DPR n. 445/200, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

Il presente contratto è esente dall'imposta da bollo ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 10, comma 8 del D. Lgs. 460 del 1997.

Letto, confermato e firmato.

Milano.

ASST NORD MILANO

Il Direttore Generale

Dott. Fulvio Edoardo Odinolfi

Società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a.,

Legale Rappresentante

Dott. Roberto Mainardi

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. approvo gli artt.1-5-6-7-10-11-12-15 del presente contratto.

Società Cooperativa Sociale Ambra s.c.p.a.,

Legale Rappresentante

Dott. Roberto Mainardi

INDICE

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto.....	5
Art. 2 - Valore complessivo del contratto.....	6
Art. 4 - Variazioni.....	7
Art. 5 - Clausola di salvaguardia.....	7
Art. 6 - Responsabilità civile, copertura assicurativa.....	8
Art. 7 - Deposito cauzionale.....	9
Art. 8 - Cessione del contratto e subappalto occulto..	10
Art. 9 - Interruzione del servizio da parte del contraente.....	10
Art. 10 - Obblighi ed oneri del contraente.....	10
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive.....	10
Art. 12 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.....	12
Art. 13 - Codice etico aziendale e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.....	12
Art. 14 - Scioperi e causa di forza maggiore.....	14
Art. 15 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti...	14
Art. 16 - Revisione prezzi.....	17
Art. 17 - Penalità e risoluzione del contratto.....	22
Art. 21 - Controversie.....	23
Art. 22 - Registrazione.....	24
Art. 23 - Spese contrattuali.....	24

Art. 24 - Elezione a domicilio.....	25
Art. 25 - Referenti dell'appalto.....	25
Art. 26 - Disposizioni antimafia.....	27
Art. 27 - Rinvio altre norme.....	27
Art. 28 - Allegati.....	28